

STATUTO FIFA, approvato dal Congresso Straordinario della FIFA 2001 di Buenos Aires, in vigore dal 7 Ottobre 2001

Clausola interpretativa

Nell'interpretare questo Statuto e Regolamento, i termini:

1. "FIFA" o "Federazione" significa "Fédération Internationale de Football Association".
2. "Un'associazione" o "le associazioni" si riferisce alle associazioni nazionali, tranne nei casi in cui il contesto denota un significato diverso.
3. "Lega" significa un'organizzazione interna subordinata ad un'associazione nazionale.
4. "Associazioni britanniche" si riferiscono alle quattro associazioni del Regno Unito, cioè *The Football Association*, *The Scottish Football Association*, *The Football Association of Wales* e *The Irish Football Association* (Irlanda del Nord).
5. "International Board" o "il Board" si riferisce alla *International Football Association Board*.
6. La "confederazione" è un gruppo di associazioni nazionali affiliate alla FIFA ed appartenenti allo stesso continente (oppure ad un'entità geografica assimilabile)
7. Il "Comitato Esecutivo" indica il Comitato Esecutivo della FIFA così come è stato costituito in conformità a questo Statuto.
8. "Membro" indica un'associazione nazionale che ha un legame di appartenenza con la FIFA oppure una persona che è membro di una commissione della FIFA.
9. "Ufficiali" sta ad indicare tutti i membri di rappresentanza, gli allenatori, i trainer e tutti coloro che, in una confederazione, associazione nazionale, lega o società sono incaricati delle questioni tecniche, mediche ed amministrative.
10. Il termine "calcio associativo" si riferisce al giuoco specificamente controllato dalla Federazione e regolato dalle Leggi del Giuoco.

I. Titolo, costituzione, sede

Articolo 1

1. La "Fédération Internationale de Football Association" (FIFA) è una associazione conforme all'Articolo 60 del Codice Civile Svizzero.
2. La FIFA sarà formata dalle associazioni nazionali ad essa affiliate e da essa riconosciute come associazioni di calcio dirigenti nei loro rispettivi paesi.
3. In ciascun paese sarà riconosciuta soltanto un'associazione.
4. Ciascuna delle quattro associazioni britanniche sarà riconosciuta come un membro della FIFA.
5. Un'associazione di calcio di una regione che non ha ancora conquistato la propria indipendenza può anch'essa chiedere, con l'autorizzazione dell'associazione nazionale del paese da cui dipende, di essere affiliata alla FIFA.
6. L'ubicazione della sede della FIFA sarà determinata da una risoluzione del Congresso. Sarà ubicata a Zurigo, Svizzera e può essere trasferita altrove soltanto se il Congresso approva una risoluzione a tale effetto (cfr. Articolo 16 § 4 [d]).

II. Oggetti

Articolo 2

Gli oggetti della Federazione sono:

1. promuovere il giuoco di calcio associativo in qualsiasi modo sia ritenuto opportuno;
2. incoraggiare le relazioni amichevoli tra le associazioni nazionali, le confederazioni ed i loro ufficiali e calciatori, promuovendo l'organizzazione di partite di calcio a tutti i livelli e appoggiando il calcio associativo con qualsiasi altro mezzo appropriato;
3. controllare ogni tipo di calcio associativo prendendo tutti i provvedimenti necessari o consigliabili per evitare violazioni dello Statuto o Regolamento della FIFA o delle Leggi del Giuoco, come stabilito dall'*International Football Association Board*, prevenendo l'introduzione nel giuoco di altri metodi o pratiche improprie e proteggendolo così dagli abusi;
- 3.1 non dovrà esserci discriminazione nei confronti di un paese o di un individuo per motivi politici, di razza o di religione;
- 3.2 un'associazione nazionale che tollera, permette o organizza competizioni in cui viene praticata la discriminazione o che è costituita in un paese dove la legge stabilisce la discriminazione nello sport non sarà ammessa a far parte della FIFA oppure sarà espulsa se ne è già membro. Un'associazione nazionale, nel momento in cui chiede di partecipare ad una competizione oppure decide di organizzarne una, dovrà garantire alla Federazione che le disposizioni di quest'ultima saranno rispettate;
4. stabilire, per mezzo di regole fissate dalla legge, dei principi per risolvere le differenze che potrebbero sorgere tra due o più associazioni nazionali.

III. Condizioni di membro

Articolo 3

Soltanto il Congresso può ammettere le associazioni in qualità di membro.

Articolo 4

1. Ogni associazione che fa richiesta della condizione di membro della FIFA deve essere stata prima membro provvisorio di una confederazione per almeno due anni.
2. Ogni associazione che richiede la condizione di membro dovrà rivolgere alla FIFA una richiesta scritta a tale effetto.
3. La richiesta della condizione di membro dovrà contenere una dichiarazione nella quale l'associazione richiedente si impegna :
 - (a) a conformarsi in ogni momento allo Statuto, ai regolamenti ed alle decisioni della FIFA e delle confederazioni;
 - (b) ad osservare le Leggi del Giuoco in vigore con la FIFA.
4. L'associazione richiedente dovrà allegare alla sua richiesta una copia del proprio Statuto e Regolamento. Tale Statuto deve contenere, senza eccezioni, una clausola vincolante che stipula le restrizioni e gli obblighi contenuti nell'Articolo 3 dello Statuto della FIFA.
5. L'associazione richiedente dovrà presentare alla FIFA uno schedario contenente i dettagli della sua organizzazione interna e le infrastrutture sportive (impianti per il gioco del calcio) esistenti nel proprio paese.
6. Se, secondo il parere della FIFA, tale schedario risulta completo, esso verrà inviato alla confederazione di competenza territoriale affinché si occupi della questione.
7. La confederazione dovrà decidere se concedere o meno all'associazione richiedente la condizione di membro provvisorio o aggiunto. Non appena un'associazione nazionale con la condizione di membro provvisorio viene qualificata per diventare membro della FIFA, la confederazione dovrà notificarlo alla FIFA (vedi Articolo 1 del Regolamento Applicativo dello Statuto)
8. Il Regolamento d'Applicazione dello Statuto ne determinerà i termini e le condizioni.

Articolo 5

1. Durante la seduta del Congresso nella quale verrà presa una decisione riguardo alla sua richiesta della condizione di membro, l'associazione richiedente in questione ha la facoltà di rivolgersi al Congresso, attraverso i suoi delegati, in appoggio alla propria richiesta. Tuttavia, questi delegati devono lasciare la sala di conferenza mentre la richiesta viene presa in considerazione e votata. Se la richiesta viene accettata, i delegati dell'associazione alla quale è appena stata concessa la condizione di membro potranno immediatamente prendere parte al restante lavoro del Congresso.
2. Un'associazione alla quale è stata concessa la condizione di membro deve pagare la quota di sottoscrizione annuale come stabilito nell'Articolo 51 di questo Statuto per l'anno della sua ammissione.
3. Il pagamento della quota di sottoscrizione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla decisione presa dal Congresso di accettare l'associazione in qualità di membro. Se ciò non avviene, la disposizione dell'Articolo 51 § 3 sarà applicata *mutatis mutandi*.
4. Una volta che un'associazione è stata accettata come membro, essa sarà autorizzata ad iscriversi immediatamente a ciascuna delle competizioni organizzate dalla FIFA, purché non sia scaduto il termine d'iscrizione.

Articolo 6

1. Ogni associazione dovrà informare la Federazione del nome e dell'indirizzo della persona a cui essa ha conferito l'incarico di condurre, a nome suo, la corrispondenza ufficiale sia con la FIFA che con le altre associazioni, relativamente a tutte le questioni comprese le controversie tra associazioni.
2. Ogni associazione dovrà inviare alla Federazione e, su richiesta, alle altre associazioni affiliate il suo manuale ufficiale e tutte le comunicazioni che modificano il suo statuto ed il suo regolamento.

Articolo 7

1. L'organo esecutivo di un'associazione sarà nominato soltanto per mezzo di un'elezione all'interno di quella associazione. Lo statuto di un'associazione dovrà prevedere una procedura elettorale in grado di garantire la completa indipendenza dell'elettorato.
2. La Federazione non riconoscerà l'organo esecutivo di un'associazione, nemmeno ad interim, se non è stato nominato conformemente al § 1 sopra enunciato.
3. Ogni decisione presa da un organo esterno di sospendere l'organo esecutivo di un'associazione non sarà vincolante per la Federazione.
4. Le leghe o qualsiasi altro gruppo di società a livello di associazione saranno consentite soltanto se espressamente approvate dall'associazione e dovranno essere subordinate ad essa. Lo statuto dell'associazione dovrà definire i poteri assegnati a ciascuno di questi gruppi, così come i loro diritti e doveri. Il regolamento di ciascuno di tali gruppi dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'associazione.
5. Ogni associazione dovrà includere nel proprio statuto una clausola secondo la quale tutte le società affiliate all'associazione saranno in una posizione tale da prendere le proprie decisioni su ogni questione relativa alla loro

affiliazione, indipendentemente da qualsiasi organo esterno. In particolare, ogni associazione chiederà alle sue società di rispettare tale obbligo qualunque sia la struttura aziendale da esse prescelta. Inoltre, ogni associazione che consente alle sue società affiliate di appartenere ad una società commerciale esterna dovrà decretare che non più di una società affiliata all'associazione può appartenere alla stessa compagnia (comprese le società controllanti e quelle controllate).

Articolo 8

1. Il Congresso può conferire il titolo di Presidente Onorario o di Membro Onorario a chiunque abbia reso servizi meritevoli alla Federazione.
2. Le nomine per tali posizioni saranno effettuate dal Comitato Esecutivo.
3. Un Presidente Onorario o un Membro Onorario avrà il permesso di assistere al Congresso con il diritto di prendere parte alle discussioni ma non di votare.

Articolo 9

1. Le associazioni nazionali affiliate alla FIFA e geograficamente situate nello stesso continente potrebbero formare delle confederazioni che saranno riconosciute dalla FIFA.

La FIFA riconoscerà le seguenti confederazioni:

- (a) Confédération Africaine de Football
- (b) Asian Football Confederation
- (c) Union of European Football Associations
- (d) Confederación Norte-Centroamericana y del Caribe de Fútbol
- (e) Confederación Sudamericana de Fútbol
- (f) Oceania Football Confederation

2. In circostanze eccezionali, la FIFA potrebbe autorizzare una confederazione a concedere la condizione di membro ad un'associazione nazionale che appartiene geograficamente ad un altro continente e non è affiliata alla confederazione in quel continente. La confederazione geograficamente interessata deve essere consultata.

3. Ciascuna delle confederazioni riconosciute avrà i seguenti diritti e doveri:

- (a) osservare e far osservare lo Statuto della FIFA, il suo regolamento e le sue decisioni;
- (b) cooperare con la FIFA in tutte le questioni relative all'organizzazione di competizioni internazionali e del calcio in generale;
- (c) organizzare le proprie competizioni tra società;
- (d) organizzare le proprie competizioni internazionali, in modo particolare quelle giovanili;
- (e) garantire che le leghe internazionali o qualsiasi altra combinazione di società o leghe non siano formate senza il suo consenso e l'approvazione della FIFA;
- (f) assegnare alle associazioni che desiderano diventare membro della FIFA, e su raccomandazione di quest'ultima, lo status di membro provvisorio per almeno due anni oppure lo status di membro aggiunto. Ciò conferirà a tali associazioni il diritto di partecipare alle sue competizioni e discussioni ma non il diritto di voto.
- (g) eleggere, come rappresentanti della confederazione, vicepresidenti e membri del Comitato Esecutivo della FIFA in conformità all'Articolo 19 dello Statuto della FIFA;
- (h) mantenere buone relazioni e collaborazione con la FIFA, nominando due membri che facciano parte di una commissione consultiva composta da altrettanti membri della FIFA con il compito di occuparsi delle questioni che interessano sia la confederazione che la FIFA;
- (i) garantire che i rappresentanti nominati negli organi della FIFA ed eletti nel Comitato Esecutivo esercitino le loro funzioni con il dovuto rispetto ed attenzione;
- (k) nominare commissioni che lavoreranno in stretta collaborazione con le corrispondenti commissioni della FIFA;
- (l) accordare il permesso, in circostanze eccezionali e con l'approvazione della FIFA, ad un'associazione di un'altra confederazione (o alle sue società membro) oppure ad un'associazione che non è membro di una confederazione (o alle sue società membro) di prendere parte a competizioni approvate e da essa organizzate;
- (m) intraprendere, in genere, tutte le azioni ritenute utili per incoraggiare il calcio associativo nel proprio continente (ad esempio, organizzando corsi, seminari, ecc.)
- (n) costituire tutti gli organi necessari per adempiere ai doveri incombenti;
- (o) procurare i fondi richiesti per adempiere ai propri doveri in maniera adeguata.

4. Il Comitato Esecutivo della FIFA potrebbe, in casi specifici, delegare alcuni dei suoi doveri o poteri a qualsiasi confederazione.

5. Lo statuto ed il regolamento delle confederazioni devono essere sottoposti all'approvazione del Comitato Esecutivo della FIFA.

IV. Organi legislativi, esecutivi ed amministrativi

Articolo 10

1. Il Congresso sarà l'organo legislativo della FIFA e, in quanto tale, rappresenta l'autorità suprema.
2. Il Comitato Esecutivo sarà l'organo esecutivo della FIFA.
3. La Segreteria Generale sarà l'organo amministrativo della FIFA.

4. Le commissioni permanenti e ad hoc saranno incaricate di assistere i vari organi della FIFA nell'esecuzione dei loro rispettivi doveri. La loro composizione e le loro funzioni sono stipulate negli Articoli 23 al 42 di questo Statuto.

Il Congresso

Articolo 11

1. Il Congresso, l'organo supremo della FIFA, si terrà ogni due anni.
2. Il Comitato Esecutivo può convocare un Congresso Straordinario della Federazione in qualsiasi momento. Su richiesta scritta di un quinto delle associazioni nazionali affiliate della Federazione, il Comitato Esecutivo dovrà convocare un Congresso Straordinario entro tre mesi dalla presentazione di tale richiesta, purché essa sia presentata dalle associazioni nazionali di almeno due confederazioni.

Articolo 12

1. Ogni associazione avrà il diritto ad un voto e potrà essere rappresentata da un massimo di tre delegati, ciascuno dei quali può prendere parte ai dibattiti. Le confederazioni avranno il diritto di essere rappresentate da tre osservatori..2. I nomi dei delegati devono essere inviati alla Segreteria Generale prima dell'apertura del Congresso. Colui che ha diritto al voto deve essere indicato. Se questo delegato dovesse lasciare la sala di conferenza in un momento qualsiasi del Congresso, egli sarà sostituito dal successivo rappresentante sulla lista dei delegati compilata dall'associazione nazionale interessata.
3. Soltanto i delegati presenti ed aventi diritto al voto potranno decidere sulle questioni messe ai voti.
4. A nessun delegato sarà concesso di rappresentare più di un'associazione.
5. Per tutta la durata della loro carica, i membri del Comitato Esecutivo non potranno agire come delegati delle loro associazioni.
6. Non è permesso votare per lettera o per procura.
7. I delegati al Congresso devono essere membri "bona fide" delle associazioni affiliate che essi rappresentano e devono essere cittadini del paese rappresentato da quell'associazione.
8. La Federazione si farà carico delle spese di viaggio e di alloggio di tre delegati di ognuna delle associazioni che partecipano al Congresso. Il Comitato Esecutivo emetterà direttive specifiche a questo riguardo.

Articolo 13

1. La data e la sede in cui avrà luogo un Congresso devono essere notificati alle associazioni affiliate per lettera raccomandata con un anticipo di sei mesi.
2. L'ordine del giorno in cui viene specificata la natura dell'affare da trattare, la relazione del Segretario Generale, il bilancio patrimoniale e la relazione dei revisori contabili devono essere inviati all'associazione mediante lettera raccomandata ed impostata un mese prima della data del Congresso.
3. Tutte le proposte ed i quesiti che le associazioni affiliate intendono sottoporre al Congresso, devono essere inviate per iscritto alla Segreteria Generale della FIFA almeno quattro mesi prima del Congresso. Soltanto quelle proposte e quei quesiti inviati a tempo debito ed inserite nell'ordine del giorno possono essere discusse al Congresso.
4. In casi di emergenza, il Congresso può occuparsi di questioni presentate dopo il suddetto termine di scadenza, purché una maggioranza assoluta delle associazioni affiliate alla FIFA (che, per un qualunque motivo, non siano privi del diritto di voto al momento del Congresso) sia presente ed una maggioranza dei tre quarti dei voti registrati si pronunci in questo senso.
5. Il luogo, la data e l'ordine del giorno di un Congresso Straordinario devono essere notificati alle associazioni nazionali affiliate almeno due mesi prima della data stabilita.
6. I nomi dei candidati per la presidenza della Federazione possono essere presentati da ogni associazione membro e devono essere fatti pervenire alla Segreteria Generale della FIFA due mesi prima della data d'apertura del Congresso. Un presidente uscente può essere riproposto come candidato. I nomi di tutti i candidati devono essere inviati dalla Segreteria Generale della FIFA a tutte le associazioni nazionali almeno un mese prima del Congresso.

Articolo 14

1. L'ordine del giorno del Congresso Ordinario dovrà comprendere almeno i seguenti punti:
(a) un discorso del Presidente;
(b) la nomina di cinque membri per controllare il verbale ufficiale;
(c) la nomina degli scrutinatori;
(d) l'approvazione formale del verbale del Congresso precedente;
(e) la relazione che copre il periodo trascorso dal Congresso precedente;
(f) presentazione del bilancio patrimoniale, ricevute e conti spesa;.(g) voto sull'approvazione dei conti;
(h) presentazione del bilancio;
(i) ammissione e/o dimissioni di associazioni nazionali;
(k) considerazione di proposte per emendamenti allo Statuto, al Regolamento d'Applicazione dello Statuto ed alle Norme Procedurali del Congresso della FIFA;

- (l) questioni poste da associazioni nazionali e qualsiasi altro argomento che il Comitato Esecutivo desidera proporre. (Tali questioni dovranno essere presentate per iscritto conformemente all'Articolo 13 § 3 dello Statuto).
- (m) nomina di ragionieri iscritti all'Albo con il compito di esaminare e certificare i conti della Federazione;
- (n) elezione del Presidente (se necessario) ed insediamento dei vicepresidenti e membri del Comitato Esecutivo.
2. Nel caso di un Congresso Straordinario, l'avviso della riunione deve contenere l'ordine del giorno. Non potranno essere discussi altri punti se non quelli all'ordine del giorno.

Articolo 15

- 1 Soltanto il Congresso può cambiare lo Statuto, il Regolamento d'Applicazione e le Norme Procedurali del Congresso della FIFA.
- 2 Una proposta di emendamento allo Statuto può essere inserita nell'ordine del giorno e messa ai voti soltanto se è stata presentata da un'associazione nazionale e appoggiata da altre due oppure se è stata proposta dal Comitato Esecutivo.
- 3 Affinché un emendamento allo Statuto possa essere preso in considerazione, un Congresso deve poter contare sulla presenza della maggioranza assoluta delle associazioni membro della FIFA che, al momento del Congresso, devono essere nel pieno possesso del loro diritto di voto.
- 4 Per essere adottato, l'emendamento deve essere approvato dai tre quarti dei voti emessi dai delegati presenti ed aventi diritto al voto.
- 5 Un emendamento al Regolamento d'Applicazione dello Statuto o alle Norme Procedurali del Congresso può essere proposto da un'associazione nazionale o dal Comitato Esecutivo.
- 6 Le proposte di emendamento al Regolamento d'Applicazione dello Statuto o delle Norme Procedurali del Congresso saranno approvate con una semplice maggioranza di voti emessi dai delegati presenti ed aventi diritto al voto (vedi §5).

Articolo 16

1. Si procederà al voto per le elezioni mediante scrutinio segreto.
2. Altre decisioni che richiedono una votazione saranno prese per alzata di mano. Se questo metodo di voto non dà luogo ad una maggioranza ben definita a favore di una proposta, si voterà facendo l'appello e chiamando i paesi secondo l'ordine alfabetico inglese.
3. Per l'elezione del Presidente della Federazione, sono necessari due terzi dei voti messi a verbale nel primo scrutinio. In un secondo scrutinio ed in qualsiasi eventuale successivo scrutinio, è richiesta una maggioranza assoluta dei voti registrati. Dal secondo scrutinio in poi, e se ci sono più di due candidati, quello dei due che ottiene il minor numero di voti sarà eliminato dopo ogni votazione, finché non rimangano in lizza soltanto due candidati.
4. Altre decisioni saranno prese con una semplice maggioranza dei voti registrati ad eccezione delle seguenti decisioni che possono essere prese soltanto se una maggioranza assoluta delle associazioni affiliate alla FIFA (che al momento del Congresso siano nel pieno possesso del loro diritto di voto) è presente e se si raggiunge una maggioranza dei tre terzi dei voti registrati:
- (a) emendamenti o aggiunte allo Statuto (vedi Articolo 15 §4);
 - (b) aggiunte all'ordine del giorno del Congresso (vedi Articolo 13 §4);
 - (c) espulsione di un membro dalla Federazione (vedi Articolo 65 §2);
 - (d) cambio di sede della Federazione (vedi Articolo 1 §6);
 - (e) dissoluzione della Federazione (vedi Articolo 68).

Articolo 17

1. Il Segretario Generale dovrà tenere i verbali ufficiali del Congresso.
2. I verbali saranno sottoposti alla verifica di cinque membri nominati dal Congresso con questo compito specifico.

Articolo 18

1. Le decisioni prese da un Congresso entreranno in vigore e diventeranno vincolanti per la Federazione e le associazioni affiliate, tre mesi dopo la data di chiusura del Congresso.
2. Tuttavia, le decisioni prese dal Congresso di accettare l'affiliazione di nuove associazioni membro entreranno in vigore immediatamente (vedi Articolo 5). In tale caso le associazioni avranno immediatamente il diritto al voto, non appena la loro candidatura sarà stata formalmente accettata.
3. In casi di emergenza, il Congresso può stabilire che le decisioni entrino in vigore in una data diversa. In questi casi, le decisioni diventeranno operative alla data fissata dal Congresso.

Comitato Esecutivo

Articolo 19

1. Il Comitato Esecutivo della Federazione dovrà essere composto da:
- 1 Presidente 7 Vicepresidenti 16 Membri
2. Il Presidente sarà eletto dalle associazioni rappresentate al congresso ed aventi diritto al voto (vedi Articolo 16 §3)

3. I vicepresidenti ed i membri del Comitato Esecutivo saranno eletti dalle confederazioni, eccetto il vicepresidente che rappresenta le quattro associazioni britanniche, il quale verrà eletto dalle associazioni interessate. Ciascuno di essi deve essere un membro dell'associazione nazionale al momento della sua elezione. Le elezioni saranno ripartite come segue:

- (a) Africa vicepresidente (1) membri (3)
- (b) America del Nord, America Centrale e Caraibi vicepresidente (1) membri (2)
- (c) America del Sud vicepresidente (1) membri (2)
- (d) Asia vicepresidente (1) membri (3)
- (e) Europa vicepresidenti (2) membri (5)
- (f) le quattro associazioni britanniche vicepresidente (1) membri (-)
- (g) Oceania vicepresidente (-) membri (1)

4. Il Presidente ed un vicepresidente non possono appartenere alla stessa associazione nazionale

5. Due cittadini dello stesso paese o due membri della stessa associazione nazionale non possono essere simultaneamente membri del Comitato Esecutivo.

6. I mandati del Presidente, dei vicepresidenti e dei membri hanno una durata di quattro anni. Essi possono essere rinnovati. 7. Per garantire la continuità nel Comitato Esecutivo, non possono essere insediati simultaneamente più di dodici nuovi membri. Le confederazioni dovranno pertanto garantire che la metà dei loro rappresentanti siano eletti per il Comitato Esecutivo della FIFA dai loro rispettivi Congressi, per fare in modo che sia mantenuto questo principio di continuità.

8. Se il Presidente cessa di assolvere i suoi doveri oppure si trova nell'impossibilità di eseguirli, il vicepresidente più anziano ne assumerà le funzioni fino al successivo Congresso al più tardi. In tale caso, il Congresso eleggerà un nuovo presidente.

9. Se altri membri del Comitato Esecutivo rinunciano alle loro funzioni, essi saranno immediatamente sostituiti, per la rimanente durata del loro incarico, dalla confederazione oppure dall'associazione nazionale che li ha nominati.

Articolo 20

1. Il Comitato Esecutivo dovrà essere l'organo esecutivo della Federazione. Esso sarà autorizzato a prendere decisioni per quanto riguarda tutte le questioni che non sono di competenza esclusiva del Congresso, ad eccezione delle questioni che questo Statuto deferisce ad altri organi.

2. In principio, il Comitato Esecutivo dovrà riunirsi due volte all'anno.

3. Su richiesta di tredici membri del Comitato Esecutivo, il Presidente deve convocare una riunione straordinaria.

4. Il Comitato Esecutivo dovrà nominare i presidenti, i vicepresidenti ed i membri delle commissioni permanenti (vedi Articolo 23).

5. Il Comitato Esecutivo dovrà nominare i presidenti, i vicepresidenti ed i membri degli organi giudiziari della Federazione.

6. Il Comitato Esecutivo dovrà, se necessario, formare commissioni permanenti o ad hoc in aggiunta a quelle menzionati nell'Articolo 23 qui di seguito.

7. Il Comitato Esecutivo dovrà nominare i delegati della FIFA presso l'*International F.A. Board*.

8. Il Comitato Esecutivo dovrà nominare il Segretario Generale e, dietro sua raccomandazione, approvare la nomina dello staff permanente della segreteria. Il Segretario Generale dovrà assistere alle riunioni di tutte le commissioni ex officio.

9. Il Comitato Esecutivo fisserà la sede e la data del successivo Congresso.

10. Il Comitato Esecutivo dovrà stabilire la sede (vedi Articolo 56 §1) e le date delle competizioni finali della FIFA ed il numero di squadre ammesse a parteciparvi.

Articolo 21

1. Il Presidente dovrà rappresentare legalmente la Federazione.

2. Tuttavia, per transazioni di beni immobili, il Presidente ed un altro membro del Comitato Esecutivo dovranno rappresentare legalmente la Federazione per mezzo delle loro firme congiunte.

3. Il Presidente dovrà presiedere al Congresso, alle riunioni del Comitato Esecutivo e della Commissione d'Emergenza ed alle commissioni per le quali è stato nominato presidente.

4. Il Presidente avrà un voto ordinario, ed a parità di voti, il suo sarà quello decisivo.

5. Se il Presidente è assente o non è disponibile, il vicepresidente più anziano disponibile dovrà automaticamente assumerne le funzioni.

6. Le disposizioni che regolano le attività del Congresso saranno contenute nelle Norme Procedurali del Congresso della FIFA.

Commissione d'Emergenza

Articolo 22

1. Una Commissione d'Emergenza di otto membri dovrà essere nominata dal Comitato Esecutivo per occuparsi di tutte quelle questioni che richiedono una decisione immediata tra una riunione e l'altra del Comitato Esecutivo. La

Commissione dovrà essere formata da un Presidente, il presidente della Commissione delle Finanze ed un rappresentante di ciascuna confederazione scelto tra i membri del Comitato Esecutivo.

2. Come regola generale, la sua attività sarà gestita nell'ambito di riunioni espressamente convocate. Tuttavia, se in circostanze eccezionali, la Commissione non è in grado di convocare una riunione, le decisioni possono essere prese tramite comunicazioni scritte, nel qual caso esse dovranno essere immediatamente notificate al Comitato Esecutivo.

3. Tutte le decisioni prese dalla Commissione d'Emergenza saranno immediatamente messe in atto e ratificate dal Comitato Esecutivo alla sua riunione successiva.

4. Se il Presidente è impossibilitato ad assistere, sarà il vicepresidente più anziano ad agire in sua rappresentanza. Il Presidente avrà l'autorità di nominare un sostituto se uno dei membri non è disponibile oppure se l'associazione nazionale di cui è membro è direttamente interessata in un caso o una controversia che richiede urgente attenzione. Tuttavia, il sostituto deve appartenere alla stessa confederazione alla quale appartiene il membro non disponibile o non idoneo.

Commissioni permanenti

Articolo 23

1. Le commissioni permanenti sono le seguenti:

- (a) Commissione delle Finanze
- (b) Comitato Organizzativo della Coppa del Mondo FIFA
- (c) Comitato Organizzativo della Coppa della Confederazioni FIFA
- (d) Comitato Organizzativo per i Tornei Olimpici di Calcio
- (e) Comitato Organizzativo per le Competizioni Giovanili della FIFA
- (f) Commissione per il Calcio a 5 (Futsal)
- (g) Commissione per il Calcio Femminile
- (h) Commissione degli Arbitri
- (i) Commissione Tecnica
- (k) Commissione Medico Sportiva
- (l) Commissione per lo Status dei Calciatori
- (m) Commissione per gli Affari Legali
- (n) Commissione per la Sicurezza ed il Fair Play
- (o) Commissione per i Media
- (p) Commissione per il Protocollo
- (q) Commissione per le Associazioni Nazionali
- (r) Commissione per il Calcio
- (s) Commissione di Studi Strategici
- (t) Marketing and Television Advisory Board

2. I presidenti e vicepresidenti delle commissioni permanenti saranno designati dal Comitato Esecutivo che li sceglierà tra i propri membri. I membri di ciascuna commissione saranno designati dal Comitato Esecutivo su proposta delle confederazioni dopo che queste si saranno consultate con le loro associazioni nazionali oppure su proposta del Presidente della FIFA.

I presidenti, i vicepresidenti ed i membri delle commissioni permanenti avranno un mandato della durata di quattro anni.

3. Ciascun presidente dovrà rappresentare la sua commissione, controllando che la sua attività sia portata avanti in maniera adeguata, fissando la data delle riunioni congiuntamente al Segretario Generale e riferendo al Comitato Esecutivo i risultati del lavoro svolto.

4. Se lo si ritiene necessario, ciascuna commissione può nominare un bureau oppure una sottocommissione con l'incarico di occuparsi delle questioni urgenti. Ogni decisione presa da un bureau o da una sottocommissione entrerà immediatamente in vigore ma dovrà essere confermata dalla commissione plenaria alla sua successiva riunione.

Articolo 24

1. La Commissione delle Finanze sarà formata da un presidente, un vicepresidente e quattro membri e ognuno di questi sei componenti dovrà appartenere ad una confederazione diversa. Essi saranno scelti tra i membri del Comitato Esecutivo

2. I compiti della Commissione saranno i seguenti:

- (a) controllare l'amministrazione finanziaria della Federazione;
- (b) consigliare il Comitato Esecutivo sulla gestione patrimoniale;
- (c) preparare il budget del Comitato Esecutivo ed esaminare quelli delle varie commissioni permanenti e ad hoc e quindi sottoporli all'approvazione del Comitato Esecutivo;
- (d) supervisionare i conti finanziari delle commissioni ed autorizzare il Segretario Generale ad effettuare i pagamenti, dopo aver proceduto alla verifica.

Articolo 25

1. Il Comitato Organizzativo per la Coppa del Mondo FIFA sarà formato da un presidente, un vicepresidente e dal numero di membri ritenuto necessario. Il presidente, il vicepresidente ed almeno due dei membri saranno prescelti tra i membri del Comitato Esecutivo. Tuttavia, il Comitato dovrà avere tra i suoi membri:

- (a) un membro appartenente a ciascuna delle confederazioni;
- (b) un membro appartenente all'associazione nazionale che ha organizzato l'ultima Coppa del Mondo;
- (c) un membro appartenente all'associazione nazionale incaricata di organizzare la Coppa del Mondo successiva;
- (d) un membro appartenente all'associazione nazionale incaricata di organizzare l'ulteriore Coppa del Mondo.

I membri indicati al punto (b), (c) e (d) dovranno essere nominati su raccomandazione delle associazioni nazionali interessate.

2. Il Comitato avrà il compito di organizzare la Coppa del Mondo della FIFA conformemente al regolamento della competizione.

Il Comitato sarà autorizzato a sottoporre al Comitato Esecutivo delle proposte di emendamenti che esso ritiene opportuno apportare al regolamento della competizione.

3. Il Comitato sarà incaricato della produzione e della pubblicazione di una relazione ufficiale sulla Coppa del Mondo della FIFA.

Articolo 26

1. Il Comitato Organizzativo della Coppa delle Confederazioni FIFA sarà formato da un presidente, un vicepresidente e dal numero di membri ritenuto necessario. Tuttavia, il Comitato dovrà avere tra i suoi membri:

- (a) un membro appartenente ad ognuna delle confederazioni;
- (b) un membro appartenente all'associazione nazionale incaricata di organizzare la successiva Coppa delle Confederazioni FIFA.

2. Il Comitato avrà il compito di organizzare la Coppa delle Confederazioni della FIFA conformemente al regolamento della competizione. Il Comitato sarà autorizzato a sottoporre al Comitato Esecutivo delle proposte di emendamenti che esso ritiene opportuno apportare al regolamento della competizione.

4. Il Comitato sarà incaricato della produzione e della pubblicazione di una relazione ufficiale sulla Coppa del Mondo della FIFA.

Articolo 27

1. Il Comitato Organizzativo dei Tornei Olimpici di Calcio sarà formato da un presidente, un vicepresidente e dal numero di membri ritenuto necessario. Tuttavia, il Comitato dovrà avere tra i suoi membri:

- (a) un membro appartenente ad ognuna delle confederazioni;
- (c) un membro appartenente all'associazione nazionale incaricata di organizzare i successivi Giochi Olimpici. Egli sarà nominato su raccomandazione dell'associazione nazionale interessata.

2. Il Comitato avrà il compito di organizzare i Tornei Olimpici di Calcio conformemente al regolamento speciale della competizione e della Carta Olimpica. Il Comitato sarà autorizzato a sottoporre al Comitato Esecutivo delle proposte di emendamenti che esso ritiene opportuno apportare al regolamento della competizione.

3. Il Comitato sarà incaricato della produzione e della pubblicazione di una relazione ufficiale sui Tornei Olimpici di Calcio.

Articolo 28

1. Il Comitato Organizzativo delle Competizioni Giovanili della FIFA sarà formato da un presidente, un vicepresidente e dal numero di membri ritenuto necessario. Tuttavia, il comitato dovrà avere tra i suoi membri:

- (a) un membro appartenente a ciascuna confederazione;
- (b) un membro appartenente ad ognuna delle associazioni nazionali incaricate di organizzare una delle successive competizioni giovanili della FIFA. Essi dovranno essere nominati dalle associazioni nazionali interessate.

2. Il Comitato avrà il compito di organizzare:

- (a) il Campionato del Mondo Giovanile
- (b) il Campionato del Mondo U-17 conformemente all'apposito regolamento di queste competizioni.

Il Comitato sarà autorizzato a sottoporre al Comitato Esecutivo delle proposte di emendamenti che esso ritiene opportuno apportare al regolamento della competizione.

3. Il Comitato sarà incaricato della produzione e della pubblicazione di una relazione ufficiale per ognuna delle competizioni organizzate.

Articolo 29

1. La Commissione per il Futsal (calcio al coperto) sarà composta da un presidente, un vicepresidente ed il numero necessario di membri.

2. I suoi compiti sono i seguenti:

- (a) formulare le Leggi del Giuoco per questo tipo di calcio;
- (b) approvare la traduzione ufficiale di queste Leggi del Giuoco;
- (c) prendere decisioni per quanto riguarda l'applicazione delle Leggi del Giuoco
- (d) proporre al Comitato Esecutivo tutte le misure necessarie per garantire il controllo del calcio al coperto;

- (e) occuparsi di tutte le questioni riguardanti il calcio al coperto;
 - (f) organizzare di tanto in tanto una competizione mondiale di calcio al coperto.
3. La Commissione sarà incaricata della produzione e della pubblicazione di una relazione ufficiale per ognuna delle competizioni da essa organizzate.

Articolo 30

1. La Commissione per il Calcio Femminile sarà composta da un presidente, un vicepresidente e dal numero necessario di membri.
2. I suoi compiti sono i seguenti:
- (a) occuparsi di tutte le questioni riguardanti il calcio femminile;
 - (b) proporre al Comitato Esecutivo tutte le misure necessarie per promuovere lo sviluppo del calcio femminile;
 - (c) organizzare di tanto in tanto una competizione mondiale di calcio femminile.
3. La Commissione sarà incaricata della produzione e della pubblicazione di una relazione ufficiale per ognuna delle competizioni da essa organizzate.

Articolo 31

1. La Commissione degli Arbitri sarà composta da un presidente, un vicepresidente e dal numero necessario di membri per rappresentare tutte le confederazioni.
2. I suoi compiti sono i seguenti:
- (a) prendere decisioni e fare interpretazioni per quanto riguarda l'applicazione delle Leggi del Giuoco;
 - (b) approvare la traduzione ufficiale delle Leggi del Giuoco;
 - (c) proporre al Comitato Esecutivo gli emendamenti alle Leggi del Giuoco da sottoporre all'*International Football Board*;
 - (d) compilare una lista di arbitri qualificati per supervisionare le partite internazionali, scegliendoli tra le nomine presentate dalle associazioni nazionali;
 - (e) designare gli arbitri per partite di competizioni organizzate dalla FIFA o per ogni altra partita o torneo, ogni volta che ciò venga richiesto;
 - (f) stabilire l'uniformità nei metodi di arbitraggio e nell'attuazione delle Leggi per un uso a livello mondiale;
 - (g) stabilire criteri uniformi per l'ispezione degli arbitri affinché possano essere usati da tutte le associazioni nazionali;
 - (h) curare la stesura delle Leggi del Giuoco nelle pubblicazioni ufficiali della FIFA;
 - (i) organizzare corsi per arbitri internazionali ed istruttori di arbitri;
 - (k) compilare una lista di istruttori e di insegnanti in grado di condurre dei corsi per arbitri;
 - (l) preparare e produrre materiale didattico utile sull'arbitraggio;
 - (m) assicurare che ogni associazione nazionale abbia una commissione di arbitri adeguatamente costituita e che tali commissioni funzionino in maniera soddisfacente.

Articolo 32

1. La Commissione Tecnica sarà composta da un presidente, un vicepresidente e dal numero necessario di membri.
2. I suoi compiti sono i seguenti:
- (a) esporre metodi d'allenamento;
 - (b) adottare tutti i provvedimenti possibili per migliorare le qualifiche degli allenatori;
 - (c) risolvere i problemi sulla teoria e sulla pratica del calcio;
 - (d) adottare tutti i provvedimenti possibili per promuovere la familiarità e l'esperienza nell'insegnamento del calcio;
 - (e) organizzare corsi e conferenze per istruttori, trainer, allenatori ed amministratori congiuntamente alle associazioni nazionali ed alle confederazioni;
 - (f) compilare materiale sulle tecniche d'insegnamento e d'allenamento per calciatori, trainer, allenatori ed arbitri;
 - (g) fornire l'assistenza necessaria per la produzione di film didattici;
 - (h) occuparsi di tutte le questioni riguardanti la costruzione di impianti e della disponibilità dell'attrezzatura per insegnare calcio;
 - (i) pubblicare di tanto in tanto un memorandum riguardante l'assistenza tecnica ed i contributi che sono stati dati o devono essere dati a favore di ogni progetto di sviluppo;
 - (k) curare le pubblicazioni ufficiali della FIFA relative al settore tecnico;
 - (l) segnalare allenatori, istruttori o trainer alle associazioni nazionali su loro richiesta;
 - (m) esaminare tutti i problemi riguardanti i campi di calcio.

Articolo 33

1. La Commissione Medico Sportiva sarà composta da un presidente, un vicepresidente e dal numero necessario di membri, i quali devono essere tutti esperti in medicina.
2. I suoi compiti saranno i seguenti:
- (a) agire come un comitato di consulenza per il Comitato Esecutivo della FIFA per quanto riguarda tutti gli aspetti della medicina, fisiologia ed igiene;

- (b) sviluppare ed utilizzare l'esperienza scientifica nei campi della fisiologia, del controllo medico, delle teorie d'allenamento, della psicologia e dell'igiene;
- (c) redigere una guida medica ad uso degli allenatori, calciatori ed arbitri;
- (d) redigere una guida per calciatori per migliorare la loro abilità atletica, la loro forma fisica e la loro capacità di rendimento;
- (e) preparare dei memoranda per i trainer ed allenatori sulla preparazione fisica dei giocatori di calcio;
- (f) preparare dei memoranda sulla dieta e l'alimentazione dei calciatori, fornendo le indicazioni appropriate;
- (g) preparare dei memoranda sugli aspetti generali dell'igiene dello sport e, in particolare, sugli effetti di determinate sostanze sul corpo (alcool, nicotina, farmaci, droghe, ecc.);
- (h) fornire istruzioni riguardo alle strutture mediche che vanno messe a disposizione in occasione delle partite internazionali e dei tornei;
- (i) fare indagini sui tipi di infortuni che si verificano durante le partite di calcio e fornire indicazioni sui metodi di prevenzione o le cure già sperimentate da applicare a tali infortuni;
- (k) compilare per il Comitato Esecutivo un regolamento sul controllo antidoping nelle competizioni della FIFA e controllare che tale regolamento venga osservato.

Articolo 34

1. La Commissione per lo Status dei Calciatori sarà formata da un presidente, da un vicepresidente e dal numero necessario di membri, in rappresentanza di ciascuna confederazione.
2. I suoi compiti sono i seguenti:
 - (a) esaminare i problemi generali riguardanti lo status dei calciatori;
 - (b) informare il Comitato Esecutivo sull'interpretazione dello Statuto della FIFA e del Regolamento relativo allo Status e Trasferimento dei Calciatori;
 - (c) garantire che vengano osservate le definizioni formulate dalla FIFA riguardanti lo status dei calciatori;
 - (d) decidere lo status dei calciatori per le diverse competizioni organizzate a livello internazionale;
 - (e) svolgere indagini e prendere decisioni per quanto riguarda i casi di trasferimento controversi sottoposti alla FIFA, conformemente alle speciali disposizioni che regolano tale questione; a questo riguardo, possono essere direttamente imposte alle società, agli ufficiali, ai membri, agli allenatori, ai calciatori o agli agenti di calciatori le seguenti sanzioni:
 - una cauzione
 - una censura
 - una multa
 - un'interdizione
 - una sospensione
3. La Commissione dovrà occuparsi, in linea di principio, soltanto dei casi sottoposti tramite le associazioni nazionali.
4. Per quanto riguarda il loro status, gli allenatori dovranno essere classificati come calciatori.
5. Può essere interposto appello presso il Comitato Esecutivo nei confronti di qualsiasi decisione presa dalla Commissione secondo quanto enunciato al §2 punti (d) e (e) sopra menzionati.

Articolo 35

1. La Commissione per gli Affari Legali dovrà essere formata da un presidente, un vicepresidente ed il numero necessario di membri, ciascuno dei quali dovrà essere in possesso di una qualifica legale.
2. I suoi compiti sono i seguenti:
 - (a) consultare, consigliare ed adottare una posizione su tutti i casi, controversie o inchieste sottoposti alla commissione;
 - (b) seguire lo sviluppo dello Statuto e del Regolamento su cui si basa la FIFA e proporre al Comitato Esecutivo qualsiasi emendamento che, a parere della Commissione, possa rivelarsi utile;
 - (c) controllare gli statuti ed i regolamenti su cui si basano le associazioni affiliate e, se è il caso, proporre al Comitato Esecutivo di intervenire per apportare tutte le modifiche desiderate.

Articolo 36

1. La Commissione per la Sicurezza ed il Fair Play sarà composta da un presidente, un vicepresidente ed i seguenti membri:
 - (a) il presidente di ognuno dei comitati organizzativi delle competizioni della FIFA;
 - (b) il Presidente di ciascuna confederazione;
 - (c) il presidente della Commissione per gli Affari Legali;
 - (d) il responsabile stampa ufficiale della FIFA.
2. I suoi compiti sono i seguenti:
 - (a) esaminare, in generale, tutti gli aspetti della sicurezza all'interno degli stadi e nelle loro immediate vicinanze;
 - (b) indagare su ogni possibile modo di migliorare la sicurezza durante le partite di calcio;
 - (c) occuparsi di ogni aspetto del fair play nel senso più ampio del termine;
 - (d) proporre diversi tipi di campagne volte a promuovere il fair play, garantire che esse vengano realizzate e seguirne i risultati.

Articolo 37

1. La Commissione per i Media sarà composta da un presidente, un vicepresidente, il numero necessario di membri ed il responsabile stampa ufficiale della FIFA. Su suggerimento della Commissione e con la sua collaborazione, il Segretario Generale può scegliere e convocare dei membri a cui verranno affidati dei compiti speciali per un tempo limitato.

2. I suoi compiti sono i seguenti:

- (a) consigliare la Segreteria Generale e le commissioni della FIFA per quanto riguarda le questioni che coinvolgono le pubbliche relazioni ed il lavoro svolto con i mezzi d'informazione;
- (b) sviluppare proposte riguardanti le pubblicazioni della FIFA collaborando, se necessario, alla loro creazione e preparazione;
- (c) consigliare i rispettivi comitati organizzativi riguardo alle condizioni per l'organizzazione del lavoro svolto dai media in occasione degli eventi FIFA; redigere i termini di riferimento; preparare ed eseguire la procedura di accreditamento per i rappresentanti della stampa e supervisionare l'organizzazione dei mezzi di comunicazione;
- (d) lavorare in collaborazione con le organizzazioni internazionali dei mezzi di comunicazione.

Articolo 38

1. La Commissione per il Protocollo sarà composta da un presidente, un vicepresidente ed il numero necessario di membri.

2. I suoi compiti sono i seguenti:

- (a) occuparsi di tutte le questioni di protocollo durante le competizioni della FIFA, i convegni ed altri eventi in cui la FIFA è coinvolta;
- (b) formulare proposte pertinenti per il Comitato Esecutivo.

Articolo 39

1. La Commissione per le Associazioni Nazionali sarà formata da un presidente, un vicepresidente ed il numero necessario di membri, con un rappresentante per ogni confederazione.

2. I compiti della Commissione sono i seguenti:

- (a) coordinare le relazioni tra la Federazione e le sue associazioni membro;
- (b) ideare progetti per la collaborazione tra la Federazione e qualsiasi associazione nazionale membro con particolari necessità o problemi;
- (c) esaminare tutte le richieste delle associazioni effettuate in circostanze eccezionali, per poi presentarle al Comitato Esecutivo;
- (d) consigliare le associazioni nazionali, su richiesta di queste ultime, su come migliorare la loro organizzazione interna, soprattutto a livello amministrativo;
- (e) redigere documenti oppure organizzare corsi/seminari volti a migliorare gli standard amministrativi delle associazioni nazionali, in collaborazione con altre organizzazioni; la decisione finale su qualsiasi proposta presentata da queste organizzazioni spetta alla Federazione;
- (f) sottoporre al Comitato Esecutivo le procedure per l'affiliazione di ogni associazione che chiede di diventare membro della Federazione ed esaminare tutte le richieste ricevute;
- (g) offrire ad ogni nuova associazione membro della Federazione l'assistenza necessaria per costituire ed organizzare la propria amministrazione;
- (h) indagare, valutare ed intraprendere un'adeguata azione ad interim ogni qualvolta sorga un problema all'interno di un'associazione nazionale, proponendo al Comitato Esecutivo misure appropriate per risolvere la situazione.

Articolo 40

1. La Commissione per il Calcio sarà composta da un presidente, un vicepresidente ed una selezione di calciatori, arbitri, allenatori, amministratori, medici ed altri esponenti del mondo del calcio.

2. I suoi compiti sono i seguenti:

- (a) prendere conoscenza, analizzare ed occuparsi di ogni indicazione e proposta da sottoporre al Comitato Esecutivo con un occhio allo sviluppo tecnico del calcio;
- (b) promuovere il calcio;
- (c) analizzare gli aspetti basilari del calcio;
- (d) osservare lo sviluppo delle Leggi del Giuoco ed il calcio stesso;
- (e) combattere quegli elementi che rappresentano una minaccia per il calcio;
- (f) appoggiare ed ampliare ogni progetto a beneficio dei tifosi;
- (g) promuovere le condizioni salutari nel giuoco del calcio.

3. Lo scopo di questa commissione è quello di salvaguardare le vere origini del calcio e garantire che esso rimanga un giuoco.

Articolo 41

1. La Commissione di Studi Strategici sarà presieduta dal Presidente della FIFA e sarà inoltre formata dal Vicepresidente della FIFA con maggiore anzianità, i presidenti delle confederazioni, il Segretario Generale della FIFA ed i segretari generali delle confederazioni. Il Presidente della FIFA può nominare altri membri qualificati in

rappresentanza del mondo del calcio e delle sue sfere economiche, sociali, culturali e politiche, con il compito di occuparsi di questioni specifiche.

2. I compiti della commissione sono i seguenti:

- (a) concentrare maggiori sviluppi sul calcio globale;
- (b) ideare strategie per quanto riguarda i problemi più importanti che il calcio si trova a dover affrontare;
- (c) formulare linee guida per tutte le questioni relative al giuoco del calcio, la sua organizzazione e le strutture politiche, economiche e sociali ed indicare dei metodi per attuarle;
- (d) assegnare mandati speciali per realizzare questi obiettivi.

Articolo 42

1. Il *Marketing and Television Advisory Board* sarà composto da un presidente, un vicepresidente ed un gruppo di esperti di marketing o di televisione con il compito di fungere da consulenti dell'amministrazione FIFA per quanto riguarda la stesura e l'esecuzione di contratti tra la FIFA ed i suoi vari partner di marketing/televisione.

2. I suoi compiti sono i seguenti:

- (a) garantire che i termini dei contratti marketing/televisione siano messi in pratica nello spirito con il quale sono stati intesi;
- (b) proporre all'amministrazione FIFA tutte le misure ritenute necessarie nel quadro contrattuale esistente per migliorare e proteggere gli interessi e/o l'immagine della Federazione;
- (c) occuparsi di tutte le questioni specifiche relative all'esecuzione dei termini dei contratti di marketing/televisione;
- (d) fungere da consulente all'amministrazione FIFA, in maniera generale, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'esecuzione dei termini dei contratti di marketing/televisione;
- (e) delegare uno o più rappresentanti alle riunioni di ognuna delle commissioni speciali o ad hoc, se prescritto nei relativi contratti, affinché possano informare gli organi interessati delle osservazioni ed i suggerimenti dell'*Advisory Board*;
- f) redigere regolarmente delle relazioni per il Comitato Esecutivo aventi come oggetto la messa in vigore dei contratti di marketing/televisione e lo sviluppo delle relazioni con i partner contrattuali.

Organi giudiziari

Articolo 43

Gli organi giudiziari della FIFA sono:

- (a) la Commissione Disciplinare
- (b) la Commissione d'Appello

Articolo 44

1. La Commissione Disciplinare sarà formata da un presidente, un vicepresidente ed il numero necessario di membri. Il presidente dovrà possedere delle qualifiche legali.

2. La funzione di quest'organo dovrà sottostare ad un regolamento elaborato dal Comitato Esecutivo il quale dovrà altresì compilare una lista di provvedimenti disciplinari.

3. La Commissione Disciplinare può sanzionare le associazioni nazionali, le società, gli ufficiali, i membri, gli allenatori o i calciatori per ogni infrazione allo Statuto, al regolamento ed alle istruzioni della FIFA, o per ogni violazione delle decisioni prese da un organo della FIFA o per ogni azione che violi lo spirito o il significato letterale delle Leggi del Giuoco.

4. La Commissione Disciplinare dovrà basare le sue decisioni sulla Lista dei Provvedimenti Disciplinari elaborata dal Comitato Esecutivo (vedi §2).

5. Tuttavia, i poteri disciplinari sono esclusivamente riservati agli altri organi competenti della FIFA per quanto concerne:

- lo status ed il trasferimento dei calciatori (vedi Articolo 34)
- la sospensione ed espulsione delle associazioni nazionali (vedi Articoli da 48 a 65).

Articolo 45

1. La Commissione d'Appello sarà formata da un presidente, un vicepresidente ed il numero necessario di membri. Il presidente dovrà possedere delle qualifiche legali.

2. Essa dovrà ascoltare appelli presentati nei confronti di decisioni prese dalla Commissione Disciplinare e che, secondo il regolamento della FIFA, non sono irrevocabili.

3. Le decisioni pronunciate dalla Commissione d'Appello saranno irrevocabili e vincolanti per tutte le parti interessate.

4. La funzione della Commissione d'Appello e la procedura da seguire saranno contenute in un regolamento speciale elaborato dal Comitato Esecutivo.

Segreteria Generale

Articolo 46

1. La Segreteria Generale della Federazione è un organo amministrativo permanente.
2. Può essere chiamata a svolgere il lavoro amministrativo, pubblico e tecnico.

Articolo 47

1. Il Segretario Generale sarà il capo esecutivo della segreteria permanente della Federazione.
2. Egli sarà designato in base ad un accordo legale individuale.
3. I suoi compiti sono i seguenti:
 - (a) la gestione della contabilità della Federazione;
 - (b) l'esecuzione delle decisioni prese dal Comitato Esecutivo;
 - (c) la produzione dei verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo, delle commissioni permanenti e ad hoc;
 - (d) la corrispondenza della Federazione;
 - (e) le relazioni tra la Federazione e le confederazioni, associazioni nazionali, organizzazioni e commissioni;
 - (f) l'organizzazione della Segreteria Generale;
 - (g) la nomina dello staff della Segreteria Generale.

V. Sospensione delle associazioni nazionali

Articolo 48

1. Soltanto il Congresso sarà autorizzato a sospendere un'associazione nazionale. Tuttavia, in casi d'emergenza, tale sanzione può essere imposta dal Comitato Esecutivo. La sospensione può avere effetto soltanto fino al Congresso successivo, al più tardi, e può quindi essere prolungata soltanto da una decisione presa con una maggioranza dei tre quarti dei voti ottenuti al Congresso.

La disposizione contenuta nell'Articolo 51 §3 di questo Statuto non è soggetta al paragrafo precedente.
2. Un'associazione nazionale che è stata sospesa, perderà il suo diritto di voto al Congresso finché la sanzione non sarà stata abolita. Inoltre, le associazioni sospese non possono intrattenere contatti calcistici con altri membri.
3. Le associazioni nazionali devono prendere parte alle competizioni della FIFA. Ogni associazione nazionale che non partecipa ad almeno due di tutte le competizioni FIFA per un periodo di quattro anni consecutivi sarà sospesa dal voto al Congresso finché non avrà osservato i suoi obblighi a questo riguardo.

VI. Finanza

Articolo 49

1. Il periodo finanziario della Federazione sarà di quattro anni ed inizierà il 1° gennaio dell'anno che segue la competizione finale di ogni Coppa del Mondo della FIFA.
2. Un bilancio patrimoniale intermedio verrà elaborato il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 50

1. Il Congresso nominerà uno studio di ragionieri iscritti all'albo per esaminare la contabilità della Federazione dopo che i conti sono stati approvati dalla Commissione delle Finanze. La nomina avrà la durata di quattro anni.
2. La relazione dei ragionieri dovrà essere presentata al Congresso.

Articolo 51

1. Ogni associazione nazionale dovrà pagare una sottoscrizione annuale standard. Ciò dovrà avvenire il 1° gennaio di ogni anno.
2. L'importo della sottoscrizione annuale sarà determinato dal Congresso ogni quattro anni, seguendo le raccomandazioni del Comitato Esecutivo. L'importo sarà lo stesso per tutte le associazioni nazionali.
3. Un'associazione che non ha pagato la sua sottoscrizione entro il 1° aprile dell'anno in corso potrebbe essere sospesa dal Comitato Esecutivo a meno che non presenti un valido motivo ritenuto accettabile dal Comitato. La sospensione sarà confermata dal successivo Congresso.

Se la sottoscrizione viene pagata nel frattempo, l'associazione nazionale interessata sarà immediatamente reintegrata.

Articolo 52

1. Per ogni partita internazionale, comprese le partite amichevoli, i tornei e tutte le partite dei Tornei Olimpici di Calcio, giocate tra due squadre nazionali di serie "A" (vedi Articolo 4 §2 del Regolamento d'Applicazione dello Statuto) l'associazione del paese nel quale si svolge la partita dovrà pagare alla Federazione una parte dell'incasso lordo della partita.
2. L'importo dovuto ed il metodo di pagamento saranno indicati nel Regolamento d'Applicazione dello Statuto della FIFA. Questo Regolamento stabilirà anche l'importo che rappresenta il contributo minimo dovuto alla FIFA da prelevare dai proventi delle partite soggette ad un'imposta.

3. Le confederazioni sono autorizzate a riscuotere una parte oltre a quella richiesta dalla FIFA. L'importo ed il metodo di pagamento saranno stabiliti dai loro statuti, specialmente se la partita in questione coinvolge due squadre nazionali di confederazioni diverse.

VII. Trasmissioni radiofoniche e televisive.

Articolo 53

1. La FIFA, le sue associazioni membro, le confederazioni e le società possiedono i diritti esclusivi delle diffusioni e trasmissioni di eventi che ricadono sotto la loro rispettiva giurisdizione, attraverso qualsiasi mezzo di trasmissione audiovisivo e radiofonico, che siano dal vivo, in differita o a spezzoni.
2. Il Comitato Esecutivo dovrà decidere sull'uso dei diritti conformemente a quanto stabilito dagli attuali statuti e regolamenti delle rispettive confederazioni.
3. Le disposizioni per l'attuazione di questo articolo sono contenute in uno speciale regolamento elaborato dal Comitato Esecutivo nel quale vengono stabiliti, in modo particolare, i diritti e gli obblighi derivanti dall'uso a livello internazionale e dalla trasmissione di immagini televisive tra coloro che detengono i diritti e le altre associazioni nazionali.

VIII. Lingue ufficiali

Articolo 54

1. Le lingue ufficiali della Federazione sono quella inglese, francese, spagnola e tedesca. L'Inglese è la lingua standard per i verbali, la corrispondenza ufficiale e le comunicazioni.
2. Ogni associazione nazionale sarà incaricata delle proprie traduzioni.
3. L'Inglese, il Francese, lo Spagnolo, il Tedesco, il Russo, l'Arabo ed il Portoghese sono le lingue ufficiali del Congresso. Le traduzioni verranno effettuate da interpreti ufficialmente accreditati dal Comitato Esecutivo. I delegati si possono rivolgere al Congresso nella propria lingua, purché facciano in modo che i loro discorsi siano tradotti in una delle sette lingue sopra indicate.
4. Il Congresso può esonerare dall'uso di una qualsiasi di queste sette lingue purché nessuno dei delegati faccia obiezioni.
5. Le decisioni ufficiali del Congresso o del Comitato Esecutivo e le comunicazioni della Segreteria Generale dovranno essere emesse in ciascuna delle quattro lingue ufficiali.
6. Nel caso di qualche divergenza nell'interpretazione della traduzione francese, spagnola o tedesca dello Statuto, dei regolamenti, delle decisioni o comunicazioni della Federazione, il testo inglese sarà considerato come quello autorevole.

IX. Competizioni internazionali

Articolo 55

1. L'organizzazione delle competizioni internazionali tra squadre che rappresentano le associazioni nazionali deve essere approvata dal Comitato Esecutivo della Federazione.
2. L'organizzazione di queste competizioni le cui regole devono essere approvate dalla Federazione, può essere affidata o delegata alle confederazioni. Tali regole devono contenere delle disposizioni riguardanti l'azione disciplinare e l'imposta dovuta alla Federazione, conformemente all'Articolo 52 di questo Statuto.
3. Le competizioni internazionali tra squadre di società e/o squadre che rappresentano le leghe devono essere approvate dal Comitato Esecutivo della Federazione, che può affidare o delegare le sue responsabilità alle confederazioni. Quest'ultimo avrà il compito di garantire che tali competizioni non siano in conflitto con le competizioni nazionali delle associazioni affiliate.
4. L'autorizzazione del Comitato Esecutivo della Federazione è necessaria per le partite tra squadre rappresentative delle confederazioni (quali le squadre selezionate, le squadre campioni) e le squadre rappresentative o squadre di società di un'altra confederazione. Tali partite non possono assumere lo status di una competizione o di un campionato senza un particolare permesso da parte del Comitato Esecutivo della Federazione.
5. Le partite internazionali organizzate tra squadre rappresentative delle associazioni nazionali debbono essere notificate alla Segreteria della Federazione, una volta che la data sia stata fissata.

Articolo 56

1. La sede del turno finale delle competizioni organizzate dalla Federazione saranno designate dal Comitato Esecutivo affinché le gare non siano organizzate sullo stesso continente in due occasioni successive. Inoltre, le associazioni nazionali selezionate devono essere in una posizione tale da garantire che la competizione sia organizzata conformemente alle regole sportive ed ai regolamenti finanziari che la governano.
2. Il regolamento per le competizioni della Coppa del Mondo della FIFA deve disporre che una certa somma dell'intero incasso lordo sia destinato a progetti di sviluppo. Esso dovrà stabilire il metodo di pagamento e di assegnazione.

Articolo 57

1. Le associazioni affiliate e le loro società non saranno autorizzate a giocare delle partite o ad intrattenere qualsiasi altro contatto sportivo con associazioni che non sono affiliate alla FIFA o con società che appartengono ad esse, senza il consenso della Federazione.
2. Le associazioni affiliate e le loro società non sono autorizzate a giocare delle partite contro formate da calciatori che non appartengono ad una società o ad una lega affiliata ad un'associazione nazionale.
3. Le associazioni nazionali non saranno autorizzate a formare dei gruppi senza il permesso speciale della Federazione.
4. I membri della Federazione non possono giocare partite sul territorio di un'altra associazione nazionale senza il consenso di quest'ultima.

Articolo 58

1. Le associazioni, le leghe o le società stabilite entro il territorio di un'associazione nazionale affiliata alla Federazione non saranno autorizzate a diventare membri di un'altra associazione nazionale senza l'approvazione della Federazione e dell'associazione nazionale nel cui territorio sono state costituite.
 2. Le associazioni, leghe o società stabilite entro un territorio o paese dove non vi è nessuna associazione affiliata alla Federazione non possono diventare membri di un'associazione nazionale in un altro paese senza il consenso della Federazione.
 3. Di norma, una società domiciliata sul territorio di una determinata associazione non avrà il permesso di giocare in competizioni che si svolgono sul territorio di un'altra associazione.
- La Federazione può fare un'eccezione a questa norma soltanto se circostanze straordinarie (ad esempio, una regione geografica di confine) giustificano tale eccezione e soltanto se le due associazioni interessate hanno dato il loro consenso.

X. Sospensioni ed espulsioni

Articolo 59

1. Le associazioni affiliate dovranno riconoscere reciprocamente le proprie sospensioni ed espulsioni.
2. La Federazione è vincolata da questo articolo.
3. Tuttavia, saranno fatte delle eccezioni per quanto riguarda
 - lo speciale regolamento relativo al trasferimento dei calciatori
 - una sospensione o espulsione imposta da un'associazione nazionale o da una confederazione ad un membro di una commissione o sottocommissione della FIFA.

Articolo 60

Un'associazione nazionale implicata in una controversia con la confederazione di cui è membro potrebbe appellarsi in qualsiasi momento alla Federazione affinché essa intervenga.

XI. Status dei calciatori

Articolo 61

1. I calciatori delle associazioni nazionali affiliate alla Federazione possono essere sia dilettanti che non dilettanti.
2. Le definizioni ed altre disposizioni che regolano lo status ed il trasferimento dei calciatori saranno contenute in un apposito regolamento elaborato dal Comitato Esecutivo.

XI. Le Leggi del Giuoco

Articolo 62

1. Ogni membro della Federazione dovrà giocare calcio associativo secondo le Leggi del Giuoco formulate dall'*International Football Association Board* a cui spetta l'esclusivo e pieno diritto di modificarle.
2. La funzione di questo *Board* è retta da un apposito regolamento.

XII. Controversie

Articolo 63

1. L'*International Chamber for Football Arbitration* (CIAF) è una fondazione creata dal Congresso ed è incaricata di:
 - stabilire e mantenere un Tribunale Arbitrale per il Calcio (TAF);
 - elaborare un regolamento arbitrale da far osservare al TAF;
 - promuovere opzioni conciliatorie per risolvere le controversie legate al calcio.Il Comitato Esecutivo emanerà delle norme per finanziare il CIAF affinché sia garantita la sua indipendenza.
2. Soltanto il TAF è autorizzato a risolvere tutte le controversie che coinvolgono la FIFA, le confederazioni, le associazioni nazionali, le leghe, le società, i calciatori, gli ufficiali e gli agenti autorizzati per i quali il valore implicato nella controversia è lo stesso o superiore ad un determinato valore fissato di tanto in tanto dal Congresso.

Il TAF è incaricato inoltre di risolvere le controversie che sorgono tra una terza parte ed una qualsiasi delle entità precedentemente nominate o con singoli individui purché essi siano coperti da un contratto arbitrale.

3. Il TAF ha il compito di occuparsi degli appelli nei confronti di decisioni prese in ultima istanza, dopo che siano state esaurite tutte le altre sessioni d'appello offerte a livello di FIFA, di confederazione, d'associazione nazionale, di lega o di società.

Tuttavia, il TAF non concede udienze d'appello per quanto riguarda:

- violazioni delle Leggi del Giuoco
- sospensioni fino a quattro partite.

4. I procedimenti del TAF devono essere condotti conformemente alle norme del Regolamento del TAF

5. La FIFA, operando come un agente incaricato della raccolta di fondi, assicurerà i fondi richiesti per l'adeguato funzionamento del CIAF, riscuotendo un importo che il Comitato Esecutivo provvederà a determinare dal ricavato dei diritti televisivi e di marketing della Coppa del Mondo della FIFA™.

6. Le confederazioni, le associazioni nazionali e le leghe dovranno riconoscere il TAF come l'autorità giurisdizionale suprema. Esse dovranno acconsentire a prendere ogni precauzione per assicurare che i loro membri, calciatori ed ufficiali osservino la procedura d'arbitraggio del TAF. Lo stesso obbligo va applicato agli agenti autorizzati.

È vietato il ricorso ai tribunali ordinari, a meno che non ciò non sia specificamente previsto dal Regolamento della FIFA.

Allo scopo di rendere effettivo quanto precede, le associazioni nazionali dovranno inserire una clausola nel loro statuto secondo la quale le loro società ed i loro membri non saranno autorizzati a portare una controversia davanti ai tribunali ma sarà loro richiesto di sottoporre qualsiasi disaccordo alla giurisdizione dell'associazione o del TAF.

7. Le confederazioni, le associazioni nazionali e le leghe dovranno acconsentire a conformarsi pienamente a tutte quelle decisioni assunte dalle autorità competenti della FIFA che, secondo questo Statuto, sono finali e non soggette al diritto d'appello. Esse dovranno acconsentire a prendere ogni precauzione per garantire che i loro membri, calciatori ed ufficiali osservino queste decisioni. Lo stesso obbligo va applicato agli agenti autorizzati.

8. Ogni violazione delle suddette disposizioni sarà sanzionata conformemente alla Lista delle Misure Disciplinari della FIFA (vedi Articolo 44 §4). In particolare, ogni società che contravviene ai termini sopra delineati potrebbe essere sanzionata con la sospensione da qualsiasi attività internazionale (competizioni ufficiali e partite amichevoli) oltre a ricevere un'interdizione da tutte le partite internazionali (che coinvolgono associazioni nazionali e società) giocate nel suo stadio.

XIII. Dimissioni

Articolo 64

1. Un'associazione nazionale che desidera dimettersi dalla Federazione deve notificare tale dimissione alla FIFA mediante lettera raccomandata. Tuttavia, questa notificazione di dimissioni sarà riconosciuta soltanto se è confermata da un'altra lettera raccomandata entro tre mesi dalla ricezione della prima. L'associazione interessata continuerà ad essere considerata come membro fino a quando non sia giunta a destinazione la seconda lettera.

2. Un'associazione nazionale la cui notificazione di dimissioni sia stata accettata perderà il suo status di membro e tutti i privilegi conferiti dalla Federazione

3. Una richiesta di dimissioni sarà accettata soltanto allorquando l'associazione avrà regolato tutti i suoi obblighi finanziari nei confronti della Federazione e dei suoi membri.

XIV. Espulsione di associazioni nazionali

Articolo 65

1. Un'associazione nazionale può essere privata della sua condizione di membro della Federazione:

- (a) per mancato pagamento degli importi dovuti o altri debiti con la FIFA;
- (b) per ogni seria infrazione dello Statuto e del Regolamento della Federazione;
- (c) per ogni grave disonore arrecato alla FIFA o ad una delle associazioni nazionali affiliate alla FIFA;
- (d) per cessazione dello status effettivo di associazione nazionale nel proprio paese.

2. L'espulsione di un'associazione nazionale può essere decretata soltanto dal Congresso. Affinché una simile decisione sia valida, il Congresso deve essere presenziato da una maggioranza assoluta delle associazioni nazionali affiliate alla FIFA (che, al momento del Congresso, non siano state private del loro diritto di voto per un qualunque motivo) e la decisione deve essere presa con una maggioranza di tre quarti dei voti registrati.

XV. Disposizioni finali

Articolo 66

1. Tutte le questioni non contemplate da questo Statuto o i casi di forza maggiore saranno decise dal Comitato Esecutivo, le cui decisioni saranno finali.

2. Le decisioni sulle questioni legislative non diventeranno operative finché non saranno state approvate dal Congresso.

Articolo 67

Tutte le attività degli organi e delle commissioni saranno sottoposte alla rigorosa osservazione dello Statuto e del Regolamento della Federazione.

Articolo 68

Nel caso di un'eventuale dissoluzione della Federazione, i suoi fondi non saranno distribuiti. Essi saranno trasferiti alla corte suprema del paese in cui si trova la sua sede, la quale li investirà in titoli di stato fino al ristabilimento della Federazione.

Articolo 69

Questo Statuto è stato adottato dal Congresso della FIFA svoltosi a Roma il 6 giugno 1990 e rielaborato dai Congressi della FIFA di Zurigo del 3 luglio 1992, di Chicago del 16 giugno 1994, di Zurigo del 4 luglio 1996, di Parigi dell'8 giugno 1998, dal Congresso Straordinario di Los Angeles del 9 luglio 1999, da quello di Zurigo del 5 agosto 2000 e dal Congresso Straordinario di Buenos.Aires del 7 luglio 2001. Esso sostituisce quello del 28/29 settembre 1961 ed entra in vigore secondo le modalità stabilite nell'Articolo 18.